

Anno XXV n° 04 28 Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO

1. IVA – Modifiche al termine per il diritto alla detrazione IVA (D.L. n. 50/2017).
2. Avviso agli Associati – Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.
3. Cooperative - modificato il sistema dei controlli.
4. Avviso agli Associati – pagamenti F24 dipendenti.
5. Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2018. Circolare INPS.

1) IVA – Modifiche al termine per il diritto alla detrazione IVA (D.L. n. 50/2017).

Con la modifica introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 50/2017), conv. in L. n. 96/2017, sono state variate le regole per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle fatture d'acquisto, ex artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72. Più in particolare, si precisa che l'art. 2 del predetto D.L. n. 50/2017, è intervenuto sull'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/72, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati. Pertanto, a seguito del richiamato intervento riformatore, l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione Iva "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Si rammenta che l'imposta diviene esigibile, alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA, come stabilito dall'art. 6, comma 5, del DPR n. 633/72, ossia per le cessioni dei beni, al momento della consegna o spedizione, mentre per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo. Sempre con il medesimo art. 2 del D.L. 50/2017, è stato anche riformulato l'art. 25, comma 1, del Decreto IVA, il quale prevede ora che la fattura di acquisto debba essere annotata "in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale". Con riguardo all'efficacia delle nuove disposizioni, è stato poi aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 del D.L. n. 50/17, in base al quale "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017". Tanto premesso, si segnala che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 1/E/2018, per fornire una serie di chiarimenti.

Più precisamente, vista la rigidità di termini usati dal legislatore nel modificare gli artt. 19 e 25 del Decreto IVA, l'amministrazione finanziaria, anche per uscire dall'*impasse*, fa riferimento ai principi contenuti nella direttiva UE n. 112/2006, alla quale, come è noto, tutti i Paesi aderenti all'Unione sono tenuti ad uniformarsi. Si legge infatti nella circolare che: "(...) **il coordinamento tra le due norme non può che essere ispirato ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia... (..)**". Ne consegue pertanto che, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del Decreto IVA, come riformulati dal D.L. n. 50/17):

- **il giorno iniziale, c.d. dies a quo, da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione, deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato DPR n. 633;**

- **è da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.**

Pertanto, in base ai chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate, **per esercitare correttamente il diritto alla detrazione, non basta verificare il momento di esigibilità dell'IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura.**

Dopo aver evidenziato quanto sopra, l'Agenzia puntualizza inoltre che: *"il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza"*.

Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018, relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l'annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). Sul punto, tuttavia, si rendono opportune alcune precisazioni. Infatti, proprio in quanto il diritto alla detrazione non può sorgere prima della ricezione del documento, per le fatture riferite ad acquisti effettuati nel mese di dicembre 2017, ma ricevute dopo il 16 gennaio 2018, (scadenza liquidazione mensile IVA riferita al mese di dicembre 2017), il contribuente potrà annotare la fattura in contabilità entro il termine del 30 aprile 2019.

Così, ad esempio:

- se il contribuente decidesse di registrare la fattura, si ipotizzi a fine gennaio 2018, l'iva confluirà nella liquidazione Iva di gennaio 2018 o del I trimestre 2018;
- se, invece, il contribuente decidesse di registrare la fattura entro il 30.04.2019, ma dopo il 31 dicembre 2018, dovrà effettuare la registrazione in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva sempre relativa all'anno 2018;

Pertanto, se il contribuente avesse ricevuto la fattura già nel mese di dicembre 2017, ma avesse dimenticato di registrarla, potrà registrare la stessa, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2017), **in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017**, affinché il credito Iva concorra a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017. Chiaramente, nel mese in cui la predetta fattura viene registrata, non dovrà essere considerata ai fini della liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento. Con riferimento a quest'ultimo punto, la stessa Agenzia riconosce comunque la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Si rammenta per completezza che il credito IVA emergente dalle fatture IVA registrate successivamente alle liquidazioni periodiche, potrà essere utilizzato, da subito, in compensazione di un debito IVA (compensazione verticale), mentre per altri debiti tributari esso potrà essere compensato liberamente fino a 5.000 euro. Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633/72. Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. Viene prevista, infine, una **clausola di salvaguardia**, in considerazione della circostanza che i chiarimenti sono stati forniti dopo la data della prima liquidazione periodica Iva, e pertanto sono fatti salvi (e **non saranno sanzionabili**) i comportamenti adottati dai contribuenti difforni rispetto alle indicazioni fornite con il documento di prassi. Di conseguenza, se il contribuente, avendo **ricevuto la fattura a gennaio**, avesse operato la **detrazione dell'iva** già dal **mese di dicembre 2017**, non potrà essere **sanzionato**.

(E. Cricca)

2) Avviso agli Associati – Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.

Informiamo gli Associati che a decorrere **dal 1° gennaio 2018** Confagricoltura Bologna non invierà più richieste di pagamento per i servizi svolti a favore degli Associati e per le quote associative tramite MAV.

Tale procedura si è resa necessaria a causa di disguidi e ritardi ormai cronici del sistema postale, oltre che un risparmio dei costi generali dell'Associazione, e quindi per gli associati stessi.

Le richieste di pagamento per servizio IVA, servizio Paghe e quota associativa (finora richieste con MAV) avverranno, pertanto (come già avviene per gli altri servizi), tramite una mail periodica di riepilogo, che specificherà le cifre dovute dal singolo associato.

Le cifre richieste non saranno ripetute (anche se non pagate), negli invii successivi, in maniera da non creare duplicazioni ed equivoci.

L'Associato sarà, quindi, in regola con i pagamenti semplicemente saldando quanto richiesto con tutti i promemoria ricevuti. In caso di importi limitati è possibile sommare più riepiloghi in un unico pagamento. Il pagamento potrà essere

effettuato con bonifico o direttamente presso i nostri uffici. Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima.

Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo e-mail.

(A. Flora)

3) Cooperative - modificato il sistema dei controlli.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato in modo significativo le regole per l'amministrazione delle società cooperative. Le nuove norme, contenute nell'art. 1, comma 936, della citata legge, sono state pensate dal legislatore "al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente". In particolare, la modifica delle norme previgenti sanciscono che, ferme le norme di carattere penale, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi, nonché con il successivo provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, con devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici. Sempre al fine di rafforzare la vigilanza ed i controlli si prevede che gli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dal codice civile, in relazione alla perdita dei requisiti inerenti la mutualità prevalente, è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle Entrate.

Molto importanti le modifiche apportate in materia di amministrazione della società cooperativa. La nuova legge prevede che l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In buona sostanza, con la modifica di cui si è riferito è esclusa la possibilità di nominare un amministratore unico nelle società cooperative, ciò per favorire il contrasto alle c.d. false cooperative. La norma tende a responsabilizzare i soci della cooperativa verso la formazione del processo decisionale, con lo scopo di evitare che la gestione sociale sia affidata ad un solo amministratore, onde contrastare comportamenti elusivi e negatori del fine mutualistico. La nuova norma si applica anche alle cooperative con un numero di soci operatori inferiori a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, per tali enti è poi previsto che gli amministratori non possano essere nominati per più di tre esercizi. La norma ancora prevede che, qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

(M. Mazzanti)

4) Avviso agli Associati – pagamenti F24 dipendenti

Ricordiamo a tutti gli Associati che a partire dal 2018 Confagricoltura Bologna, per migliorare il servizio fornito ai soci e per ridurre ulteriormente il rischio di errori e pagamenti tardivi che potrebbero comportare sanzioni per gli Associati, modificherà il sistema di raccolte delle ricevute di pagamento dei modelli F24 relativi di versamento dell'IRPEF (operai / impiegati). Chiediamo a tutti gli Associati interessati, a partire dal prossimo F24 relativo agli stipendi del mese di gennaio, da versarsi entro il 16 marzo, di consegnare presso i nostri uffici di zona copia dell'avvenuto pagamento.

E così anche per tutti i successivi pagamenti di F24 da lei effettuati nel corso dell'anno.

A differenza degli anni precedenti, pertanto, la consegna non avverrà più a fine annata, ma mano a mano che il pagamento verrà effettuato.

(A. Flora)

5) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2018. Circolare INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 13 del 26 gennaio.2018) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2018. Per il corrente anno il limite è fissato ad **€ 48,20** giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2018 ammontante ad € 507,42. L'INPS ha inoltre determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita (per il 2018 pari a 1,1%), i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2018:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	€ 106,69	€ 56,26	€ 42,88

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	€ 37,61	€ 30,59

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 48,20. Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè: **a)** la retribuzione stabilita dai contratti collettivi; **b)** i minimali retributivi di categoria *ex lege* n. 537/1981; **c)** il minimale dei minimali fissato, per il 2018, in € 48,20 (art.7, L. 638/83). Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello *ex lege* n. 537/1981, e cioè pari ad € 42,88.

Part-Time ⇒ La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 48,20) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1% ⇒ Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2018 sulla quota di retribuzione eccedente € 46.630,00 annui (€ 3.886 mensili).

Massimale retributivo ⇒ Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2018, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni inps, se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2018 il limite è a € 101.427,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2018	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
- In formato cartaceo	5,29
- In formato elettronico	7,00
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	